

N. 01248/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2014, proposto da:

Primavera di Trevisan Alessandro & C Snc, rappresentato e difeso
dall'avv. Enzo Bortoluzzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R.
Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Caorle, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Laghi, con
domicilio eletto presso Fabio Agazzi in Venezia-Mestre, via Bruno
Maderna, 7;

Comando Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza comunale Settore Urbanistica 4/7/2014 n. 250;

- della nota comunale Settore Urbanistica prot. 25186 del 24 luglio 2014;
- della nota comunale Settore Urbanistica prot. 5579 del 20 febbraio 2014;
- della comunicazione della Polizia Municipale 22 giugno 2014;
- della nota VV.FF. di Venezia prot. 95/R/2013 del 19 settembre 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che l'esercizio ricettivo de quo è attualmente autorizzato per una capacità ricettiva tale da richiedere una certificazione antincendio mancante e che, in specie, non può dedursi il contrario dalla semplice domanda di parere igienico sanitario presentata dal ricorrente in data 15.7.2014, non avente i requisiti per una SCIA ex DPR 151/11;

Rilevato come la ricorrente sia stata messa in condizione di partecipare al procedimento conclusosi con il provvedimento di sospensione impugnato sia con la nota dei VV. FF. del 19.9.2013 sia, e soprattutto, con la diffida del Comune del 20.2.14 e che tali comunicazioni sono state correttamente inviate, con gli effetti previsti dal DPR 68/05,

all'indirizzo PEC della ricorrente risultante dal portale INI PEC e dalla visura camerale dell'esercizio, nonché recapitate come risulta dai rapporti di trasmissione e accettazione;

Ritenuto quindi che il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

